DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI REQUISITI DI SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO

D.M. 17 dicembre 1992 n.564

in qualità di titolare dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande del locale sito nel comune di	Il sottoscritto	nato a	il
DICHIARA consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. medesimo: che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n.564 ed in particolare che: 1. i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; 2. le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; 3. il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; 4. il locale e le aree adibita di a esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico; 5. il locale e la rece adibita di esercizio per la somministrazione al pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mechante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o o'd'uscita; 5. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dell'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esterno e non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; 7. i vani interni del locale, ad eccezione dei servizi igenici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblici Sererizi gio esi	residente a	in via/piazza	n°
DICHIARA consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. medesimo: che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n.564 ed in particolare che: 1. ilocali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; 2. le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; 3. il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; 4. ii locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; 5. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; 6. le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono il da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli an sani di logamite l'accisso immediato agli ufficiali e agenti di luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; 8. (solo per i Pubblici	in qualità di titolare dell'esercizio per la sor	nministrazione di alimenti e b	evande del locale sito nel
DICHIARA consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. medesimo: che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n.564 ed in particolare che: 1. i locali e le arec adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; 2. le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; 3. il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; 4. il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vic d'accesso o d'uscita; 5. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esterno e non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; 7. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminoso) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; 8. (solo per i Pubblici Eserciz	comune di in	via/piazza	
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. medesimo: che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 ed in particolare che: 1. i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; 2. le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; 3. il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; 4. il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; 5. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; 6. le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; 7. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; 8. (solo per i Pubblici Esercizi già esist	n° all'insegna		
 D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. medesimo: che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n.564 ed in particolare che: i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblic	D	I C H I A R A	
che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n.564 ed in particolare che: 1. i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; 2. le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; 3. il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; 4. il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico tanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; 5. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esterno e non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; 7. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; 8. (solo per i Pubblici Esercizi più esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni di apertura dell'esercizio stes			à come stabilito dall'art.76 del
 i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; ii locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di dionei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'or	che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai		dal D.M. 17 dicembre 1992
 le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private; il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli	1. i locali e le aree adibite, anche temporaneamer al pubblico di alimenti e bevande hanno carat		*
 il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i local	2. le porte o altri ingressi consentono l'accesso	diretto dalla strada, piazza o altro	o luogo pubblico e non sono
 il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita; le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): 	1	ntegralmente visibili dalla strada, pi	azza o altro luogo pubblico;
 le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio; le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): 	 il locale e le aree adibiti ad esercizio per la soi un livello superiore a quello della strada, piazz strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta 	mministrazione al pubblico di alima a o altro luogo pubblico hanno su anche mediante la presenza di ido	nenti e bevande, se ubicati ad fficiente visibilità esterna dalla
chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; 7. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; 8. (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; 9. (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): Il sottoscritto è consapevole inoltre che il mancato mantenimento dei criteri di sorvegliabilità di cui sopra sono	5. le porte di accesso sono costruite in modo da	consentire sempre l'apertura dall'	* *
 i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo; (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): 	chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sor	no tali da consentire l'accesso imm	
 (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): Il sottoscritto è consapevole inoltre che il mancato mantenimento dei criteri di sorvegliabilità di cui sopra sono	7. i vani interni del locale non aperti al pubblico luminose) apposte alle porte degli stessi con	o sono identificati mediante targhe	
9. (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): Il sottoscritto è consapevole inoltre che il mancato mantenimento dei criteri di sorvegliabilità di cui sopra sono	8. (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al comunicazioni interne tra il Pubblico Eserci	izio e locali aventi diversa destin	azione sono chiuse a chiave
1	separati dalla struttura ricettiva mediante (indic compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisco	care gli elementi strutturali con cui	si realizza tale separazione, ivi
1			
	*		